

BVGer D-3523/2023 vom 24. Mai 2023

Bundesverwaltungsgericht, 2023-05-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-3523_2023_d20230524

FR: TAF D-3523/2023 du 24 mai 2023

IT: TAF D-3523/2023 del 24 maggio 2023

Regeste

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 24 maggio 2023

Erwägungen

E. 1

Il ricorso è respinto.

E. 2

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta.

E. 3

Non si prelevano spese processuali.

E. 4

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione:

E. 24

maggio 2022 consid. 4.2.3, E-1060/2022 del 22 marzo 2022 con- sid. 6.2.1), che proseguendo nell'analisi, occorre ancora esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, in ragione delle sue allegazioni riguardo alla sua apostasia, al suo interessamento al Cristianesimo e al tatuaggio fatto in Iran dopo il suo espatrio, che giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza, che, in tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui ai sensi dell'art. 3 LAsi; che il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi), che il Tribunale costata come le allegazioni in merito al suo allontanamento all'islam dopo l'espatrio, risultano essere stereotipate e di carattere

D-3523/2023 Pagina 8 generale (cfr. atti SEM 20/9 pt. 1.13; 22/10 D32-33); che tale insufficienza nell'espone l'asserita apostasia non può essere giustificata con la sua giovane età; che invero egli è stato in grado di spiegare in maniera sufficientemente dettagliata i suoi motivi d'asilo; che pertanto, nella fattispecie, la SEM non era tenuta a

indagare ulteriormente, le modalità con cui il ricorrente potrebbe vivere secondo la sua ideologia una volta ritornato in Afghanistan (cfr. sentenza del TAF D-4002/2020 del 9 giugno 2021 consid. 5.1.2 con riferimenti citati), che inoltre, nessuno è a conoscenza del fatto che egli non sia più credente (cfr. atto SEM 22/10 D35); che altresì, egli non ha nemmeno maturato in modo concreto l'idea di convertirsi al Cristianesimo (cfr. atto SEM 22/10 D33, D36), che infine, per quanto riguarda il tatuaggio al polso sinistro raffigurante un (...), il Tribunale osserva, come rettamente indicato dall'autorità di prima istanza nel provvedimento sindacato, che tale pratica risulta essere sempre più comune tra i giovani e nelle aree urbane, che il ricorrente non ha nemmeno asserito di aver fatto il tatuaggio come simbolo del suo allontanamento dall'Islam; che sebbene, in Afghanistan i tatuaggi possano tutt'ora essere visti negativamente, non ha tuttavia dimostrato un timore fondato di persecuzioni future connesse al suo tatuaggio (cfr. sentenza del Tribunale E-562/2021 del 1° marzo 2021); che di conseguenza la mera possibilità di una futura persecuzione basata sulla legge di (...) non è sufficiente, che riassumendo, a fronte degli elementi succitati, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non intravede nelle allegazioni dell'insorgente degli elementi dal profilo oggettivo, presi sia isolatamente che nel loro complesso, che conducano alla conclusione come quest'ultimo sia stato esposto, o lo sarà in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità, ad una persecuzione pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi, che dunque, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e il respingimento della sua domanda d'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),

D-3523/2023 Pagina 9 che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che ne discende che, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, visto che la parte in causa era minorenni al momento del deposito della domanda d'asilo e lo è tutt'ora, non appare essere equo addossargli le spese processuali; che pertanto si rinuncia a prelevare delle spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3523/2023 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.